

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 866

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del tesoro

(BARUCCI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 DICEMBRE 1992

Norme per la composizione delle assemblee degli enti derivanti da Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di 1^a categoria che abbiano effettuato operazioni di conferimento ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e per la nomina dei presidenti e dei vice presidenti degli enti medesimi

ONOREVOLI SENATORI.- Il presente disegno di legge persegue la finalità di disciplinare, in modo del tutto innovativo rispetto alle previsioni del vigente ordinamento, la nomina dei presidenti e dei vice presidenti degli enti derivanti da Casse di risparmio e da Monti di credito su pegno di 1^a categoria che abbiano effettuato operazioni di conferimento ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218.

Al riguardo, si è prevista anzitutto l'introduzione dell'organo assembleare presso le fondazioni attualmente sprovviste di tale organo. L'articolo 1, traendo spunto dagli articoli 12, comma 1, lettera a), e 23 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, stabilisce che l'organo assembleare in questione è composto: a) per il cinquanta per cento del numero massimo dei soci, previsto nei rispettivi statuti, da soggetti designati da enti operanti nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della sanità, dell'assistenza sociale, da ordini professionali e da camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nonché, in misura non eccedente il 10 per cento, da enti locali territoriali; b) per il restante cinquanta per cento da soggetti cooptati dall'assemblea medesima.

In particolare, l'articolo 23 aveva integrato la composizione delle compagini assembleari delle Casse di risparmio costituite in forma associativa, estendendo la modifica anche alle fondazioni-Casse di risparmio che avessero conferito l'azienda bancaria. L'articolo 12, comma 1, lettera a), in materia di statuti degli enti pubblici conferenti, aveva individuato i settori verso i quali possono realizzarsi i fini di interesse pubblico perseguiti dagli enti stessi.

L'istituzione dell'assemblea, anche presso le fondazioni che attualmente ne sono sprovviste, risponde all'esigenza di sottrarre

le nomine degli esponenti aziendali ad un numero di soggetti troppo ristretto. A tal fine, il comma 5 dell'articolo 1 prevede che i membri del consiglio di amministrazione siano scelti dall'assemblea tra i propri componenti e conferisce altresì all'assemblea medesima il potere di nomina dei componenti dell'organo di controllo.

In base alla disposizione del comma 2, l'individuazione degli enti, degli ordini professionali e delle camere di commercio abilitati alle designazioni, è rimessa agli statuti, che ai sensi del comma 8, vanno adeguati entro il 31 dicembre 1993.

Il comma 3 detta una norma transitoria per la nomina della prima assemblea da parte delle fondazioni non costituite in forma associativa.

Il comma 4, infine, ripropone il contenuto dell'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, che ha introdotto una scadenza per la qualifica di socio.

Un particolare regime è previsto dai commi 6 e 7 per la composizione delle assemblee degli enti conferenti che, con decreto del Ministro del tesoro, sono qualificati di rilevanza nazionale. Il criterio fornito per la determinazione di tali enti è costituito dalla quota del mercato nazionale detenuta dagli enti creditizi controllati. Gli statuti degli enti di rilevanza nazionale devono prevedere che la scelta degli enti, degli ordini professionali e delle camere di commercio abilitati ad effettuare la designazione dei soggetti componenti il 50 per cento dell'assemblea, ai sensi del comma 1, lettera a), avvenga oltre che tra gli enti di rilievo nazionale anche tra quelli di rilievo nelle zone in cui gli enti creditizi controllati svolgono una parte significativa della propria attività.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per tener conto, poi, della particolare rilevanza di tali fondazioni, il comma 7 dispone che un rappresentante del Ministero del tesoro, designato dal Ministro del tesoro, faccia parte di diritto del consiglio di amministrazione degli enti di rilevanza nazionale.

Con l'articolo 2, si prevede, altresì, che la nomina dei presidenti e dei vice presidenti degli enti conferenti spetti ai rispettivi consigli di amministrazione e debba avvenire nell'ambito dei membri di questi ultimi, per i quali lo statuto - secondo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo in esame - deve stabilire requisiti di onorabilità e di esperienza. Il comma 3, infine, stabilisce, in via transitoria, per evidenti esigenze di continuità, che i componenti degli organi amministrativi e di controllo in carica alla data di entrata in vigore della nuova disciplina portino a compimento il mandato in corso.

L'articolo 3 provvede, da ultimo, alle necessarie e conseguenti abrogazioni di norme ormai incompatibili con la nuova disciplina.

In primo luogo è prevista l'abrogazione dell'articolo 2 del regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, che forma oggetto di una specifica richiesta referendaria. Per completezza, poi, si dispone l'abrogazione dell'articolo 10 del testo unico approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, concernente i Monti di credito su pegno di prima categoria.

Lo stesso articolo 3 statuisce, inoltre, l'abrogazione degli articoli 2, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e 23 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, in quanto entrambi riferiti alle Casse di risparmio costituite in forma associativa (ormai estinte) e agli enti da essi derivanti a seguito di conferimento dell'azienda bancaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Assemblea)

1. L'assemblea degli enti derivanti da Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di 1^a categoria che abbiano effettuato operazioni di conferimento ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, è composta:

a) per il 50 per cento del numero massimo dei soci, previsto nei rispettivi statuti, da soggetti designati da enti operanti nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della sanità, dell'assistenza sociale, da ordini professionali e da camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nonché, in misura non eccedente il 10 per cento, da enti locali territoriali;

b) per il restante 50 per cento da soggetti cooptati dall'assemblea stessa.

2. Gli statuti degli enti conferenti indicati nel comma 1 devono individuare gli enti, gli ordini professionali e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura abilitati ad effettuare le designazioni e il numero dei soci che a ciascuno di essi compete nominare.

3. Per gli enti conferenti la cui attuale struttura non contempla l'assemblea, i primi componenti dell'assemblea stessa sono nominati dal consiglio di amministrazione su designazione degli enti, degli ordini professionali e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura indicati nel comma 1, lettera a). Successivamente trova integrale applicazione il disposto del comma 1.

4. I soci nominati dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, perdono, ove non confermati, tale qualità dopo dieci anni dalla nomina ovvero con il successivo compimento del mandato relativo a cariche amministrative o di

controllo eventualmente ricoperte presso i medesimi enti conferenti.

5. L'assemblea indicata nel comma 1 nomina i membri del consiglio di amministrazione nell'ambito dei propri componenti, nonché i membri dell'organo di controllo.

6. Il Ministro del tesoro individua con proprio decreto tra gli enti conferenti indicati nel comma 1 quelli di rilevanza nazionale, con riferimento alla quota del mercato nazionale detenuta dagli enti creditizi controllati. Gli statuti degli enti di rilevanza nazionale indicano gli enti, gli ordini professionali e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura abilitati ad effettuare le designazioni di cui al comma 1, lettera a), oltre che tra quelli di rilievo nazionale, anche tra quelli di rilievo nelle zone ove gli enti creditizi controllati svolgono una parte significativa della propria attività.

7. Un componente del consiglio di amministrazione degli enti conferenti di rilevanza nazionale è nominato dal Ministro del tesoro, con proprio decreto, in rappresentanza del Ministero del tesoro - Amministrazione centrale.

8. I competenti organi aziendali approvano le necessarie modifiche statutarie entro il 31 dicembre 1993.

Art. 2.

(Presidenti e vice presidenti)

1. I presidenti e i vice presidenti degli enti conferenti indicati nell'articolo 1, comma 1, sono nominati dal consiglio di amministrazione nell'ambito dei propri membri.

2. Gli statuti stabiliscono requisiti di onorabilità e di esperienza per i membri del consiglio di amministrazione degli enti conferenti.

3. I presidenti, i vice presidenti e i componenti del consiglio di amministrazione e dell'organo di controllo degli enti conferenti, già nominati alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in

carica sino alla naturale scadenza del mandato loro conferito.

Art. 3.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

a) l'articolo 2 del regio decreto legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di prima categoria, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 giugno 1938, n. 778;

b) l'articolo 10 del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio e sui Monti di pietà di prima categoria, approvato con regio-decreto 25 aprile 1929, n. 967;

c) l'articolo 2, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

d) l'articolo 23 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, recante disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.